

## **Sentenza n. 39 del 2006 - Regione Siciliana: concessioni edilizie in sanatoria**

La legge della Regione Siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive) recita all'art. 23, comma 10, che per le costruzioni ricadenti in zone vincolate da leggi statali o regionali le concessioni in sanatoria sono subordinate al nulla-osta rilasciato dagli enti di tutela sempre che il vincolo, posto antecedentemente all'esecuzione delle opere, non comporti inedificabilità e le costruzioni non costituiscano grave pregiudizio per la tutela medesima.

Il legislatore siciliano ha fornito l'interpretazione autentica della norma succitata con due successive disposizioni normative volte alla soluzione dei dubbi interpretativi relativi alla necessità del nulla-osta in presenza di vincoli apposti successivamente all'ultimazione dell'opera ma in vigore al momento dell'esame dell'istanza di sanatoria.

Secondo la prima interpretazione (art. 5, comma 3, della legge della Regione Siciliana 31 maggio 1994, n. 17) il nulla osta dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione in sanatoria, anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente all'ultimazione dell'opera abusiva; in base alla seconda interpretazione (art. 17, comma 11, della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4) il parere dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è viceversa necessario solo nel caso in cui lo stesso sia stato posto antecedentemente alla realizzazione dell'opera abusiva.

La questione di legittimità costituzionale di questa seconda norma di interpretazione autentica, che ribalta completamente la precedente interpretazione, viene sollevata dal TAR Sicilia per contrasto con l'art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza nonché per contrasto "coi parametri costituzionali che regolano la formazione delle leggi" (artt. 117, 123 e 127 Cost.)

La questione è sollevata nell'ambito di due giudizi aventi per oggetto provvedimenti, risalenti agli anni 1987-1988, con cui la Soprintendenza ai beni culturali e ambientali si è espressa negativamente su progetti di sanatoria edilizia; provvedimenti contro cui gli interessati ricorrono lamentando fra l'altro la carenza di legittimazione a pronunciarsi da parte della Soprintendenza.

In via preliminare la Corte dichiara l'inammissibilità delle censure relative alla violazione degli artt. 117, 126 e 127 Cost., dal momento che il giudice *a quo* non ha adeguatamente motivato, in punto di non manifesta infondatezza, il contrasto tra la norma censurata e tali parametri costituzionali.

Sotto il profilo del merito, la questione sollevata in riferimento alla lesione dell'art. 3 Cost. è ritenuta fondata dal giudice costituzionale.

La Corte premette che le Regioni possono interpretare autenticamente proprie precedenti disposizioni legislative mediante apposite leggi, fermo restando che a questo tipo di leggi regionali sono estensibili i limiti in tema di legittimità delle disposizioni di interpretazione autentica individuati dalla giurisprudenza costituzionale in riferimento alle leggi statali, a cominciare dalla specifica ragionevolezza che è necessaria per testi del genere.

L'interpretazione autentica dell'art. 23, comma 10, della legge regionale n. 37 del 1985, fornita dallo stesso legislatore regionale con l'art. 5, comma 3 della legge n. 17 del 1994, ha contribuito a consolidare sul territorio regionale una interpretazione omogenea ed incontrastata di una disposizione che altrimenti si sarebbe prestata ad applicazioni difformi.; con un risultato peraltro del tutto analogo a quello che si è affermato in sede di interpretazione giurisprudenziale delle norme statali parimenti regolative della sanatoria di opere costruite su aree sottoposte a vincolo.

In ogni caso non è in alcun modo giustificabile sul piano della ragionevolezza un rinnovato esercizio del potere di interpretazione autentica di una medesima disposizione legislativa, "per di più dando ad essa un significato addirittura opposto a quello che in precedenza si era già determinato come autentico".

Per questi motivi la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 11, della legge della Regione Siciliana n. 4 del 2003.

